

# Sbloccati 145 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

---

30 Marzo 2012

Quasi un miliardo di euro di contributi per la prevenzione del rischio sismico messi a disposizione nel periodo 2010-2016: è la dotazione del Fondo statale istituito dall'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo.

Dopo i primi 45 milioni, resi disponibili l'anno scorso, è ora stato reso disponibile un secondo stanziamento, pari a 145,1 milioni di euro, che verrà speso secondo la disciplina contenuta nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 4007 del 29 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2012).

Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:

- a) Indagini di **microzonazione** sismica;
- b) Interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico**, o, eventualmente, di **demolizione e ricostruzione** di edifici e opere infrastrutturali di proprietà pubblica, d'interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso, esclusi gli edifici scolastici, già destinatari di altri contributi pubblici;
- c) Interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico**, o, eventualmente, di **demolizione e ricostruzione** di edifici privati;
- d) Interventi urgenti e indifferibili per la **mitigazione del rischio sismico**.

Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli 9, 11 e 13 dell'Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziare: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 130 milioni di euro sui 145,1 disponibili. I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.

Le risorse saranno distribuite in proporzione al rischio sismico. E' infatti di prossima uscita un decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile che ripartirà i

contributitra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico, secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2 all'Ordinanza. Successivamente, le Regioni individueranno i Comuni cui destinare i contributi, tra quelli elencati all'allegato 7 all'Ordinanza, caratterizzati da un'accelerazione massima al suolo non inferiore a 0,125g.

Agli interventi su edifici privati, ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento assegnato per le tipologie di azione b) e c). Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che abbiano già subito o siano oggetto di interventi strutturali alla data del 7 marzo 2012, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l'assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari o all'esercizio continuativo di attività produttiva/professionale di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.

I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici.

Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti. Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall'affissione/pubblicazione del Bando nell'Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell'allegato 4 all'Ordinanza. Al momento della presentazione della richiesta, non è previsto allegare elaborati progettuali.

Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche; prospicenza su vie di fuga. I criteri di priorità sono dettagliati nell'allegato 3 all'Ordinanza.

I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.

Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell'Ordinanza.

Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all'articolo 14 dell'Ordinanza.

L'importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all'articolo 12 dell'Ordinanza, è così stabilito:

- *Rafforzamento locale*: 100 euro per ogni m<sup>2</sup> di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

- *Miglioramento sismico*: 150 euro per ogni m<sup>2</sup> di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

- *Demolizione e ricostruzione*: 200 euro per ogni m<sup>2</sup> di superficie lorda coperta di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore e l'ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell'allegato 6 all'Ordinanza.

Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all'articolo 8 dell'Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica.

Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

5944-Art. 11 del D.L. 28 aprile 2009.pdf [Apri](#)

5944-OPCM 4007 29 febbraio 2012.pdf [Apri](#)